



Capitolato speciale di polizza - Lotto 3 Elettronica

**LOTTO 3
CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA ELETTRONICA
CIG: 791612944E**

Contraente:

Comune di Bagni di Lucca
Via Umberto I, 103
55022 Bagni di Lucca (LI)

Durata del contratto:

Dalle ore 24.00 del: 30.06.2019
Alle ore 24.00 del: 30.06.2022



SOMMARIO

DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE.....	4
DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE INCENDIO.....	5
SEZ. 1) – NORME CHE REGOLANO L' ASSICURAZIONE IN GENERALE	7
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio.....	7
Art. 2 – Clausola di Buona Fede	7
Art. 3 – Variazione del rischio	7
Art. 4 – Altre assicurazioni	7
Art. 5 – Durata e proroga dell'assicurazione	7
Art. 6 – Pagamento del premio	8
Art. 7 – Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato.....	8
Art. 8 – Modifiche del contratto.....	9
Art. 9 – Forma e validità delle comunicazioni	9
Art. 10 – Foro competente	9
Art. 11 – Interpretazione del contratto	9
Art. 12 – Validità delle norme di polizza	9
Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta	9
Art. 14 – Limiti territoriali	9
Art. 15 – Coassicurazione e Delega	9
Art. 16 – Clausola Broker	10
Art. 17 – Rinvio alle norme di legge	10
Art. 18 – Oneri fiscali	10
Art. 19 – Tracciabilità dei flussi finanziari	10
Art. 20 – Trattamento dei dati	10
SEZ. 2) – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI	11
Art. 21 – Produzione di informazioni sui sinistri	11
Art. 22 – Recesso in caso di sinistro	11
Art. 23 – Obblighi in caso di sinistro	11
Art. 24 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	12
Art. 25 – Ispezione delle cose assicurate	12
Art. 26 – Esagerazione dolosa del danno	12
Art. 27 – Determinazione dei danni indennizzabili.....	12
Art. 28 – Nomina e mandato dei periti	12
Art. 29 – Limite massimo dell'indennizzo.....	13
Art. 30 – Pagamento dell'indennizzo.....	13



Art. 31 – Assicurazione parziale – Deroga alla proporzionale	13
Art. 32 – Operazioni peritali	13
Art. 33 – Rinuncia alla rivalsa	13
Art. 34 – Anticipo indennizzi	13
Art. 35 – Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria	13
Art. 36 – Parificazione danni	14
SEZ. 3) – NORME RELATIVE ALL’ASSICURAZIONE INCENDIO (OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE)	15
Art. 37 – Oggetto dell’assicurazione.....	15
Art. 38 – Esclusioni.....	15
Art. 39 – Copertura automatica nuovi beni.....	15
Art. 40 – Obbligo di salvataggio e di avviso.....	16
GARANZIE E CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI.....	17
Art. 41 – Supporto dati e ricostruzione archivi.....	17
Art. 42 – Computer e virus.....	17
Art. 43 – Danni da interruzione di esercizio.....	17
Art. 44 – Eventi Socio Politici.....	18
Art. 45 – Programmi in licenza d’uso.....	18
Art. 46 – Apparecchiature ad uso mobile.....	19
Art. 47 – Spese demolizione e sgombero dei residui del sinistro.....	19
Art. 48 – Conduttori esterni.....	19
Art. 49 – Guasti cagionati dai ladri.....	19
Art. 50 – Onorari dei periti.....	19
Art. 51 – Ricorso Terzi.....	19
Art. 52 – Lavoro straordinario.....	19
Art. 53 – Maggiori spese per mancato funzionamento.....	19
Art. 54 – Enti presso terzi.....	20
Art. 55 – Danni da furto.....	20
Art. 56 – Trasporti aerei	20
Art. 57 – Tubi e valvole elettriche.....	20
Art. 58 – Programmi standard	20
SEZ. 4) – PARTITE E SOMME ASSICURATE (SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO)	21
SCOPERTI E FRANCHIGIE	21



DEFINIZIONI RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Alle seguenti denominazioni, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

SOCIETÀ:	La Compagnia assicuratrice
CONTRAENTE:	Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione
ASSICURATO:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE:	Il contratto di assicurazione
POLIZZA:	Il documento che prova l'assicurazione
PREMIO:	La somma dovuta alla Società
RISCHIO:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SINISTRO:	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di danno conseguente ad un sinistro
BROKER:	L'impresa di Brokeraggio alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell'Assicurazione
DANNO LIQUIDABILE:	Danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali detrazioni (scoperti e franchigie) e limiti di indennizzo
SCOPERTO	Parte dell'ammontare del danno che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato, espressa in percentuale sul danno liquidabile
FRANCHIGIA:	Somma stabilita contrattualmente che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato e che viene dedotta dall'ammontare del danno liquidabile



DEFINIZIONI SPECIFICHE PER L'ASSICURAZIONE ELETTRONICA

INCENDIO:	Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi
UBICAZIONE DEI RISCHI:	Luoghi dove sono ubicati gli enti assicurati descritti in polizza e comunque qualsiasi luogo ove si svolga un'attività dell'Assicurato o dove possono essere permanentemente o temporaneamente ubicati i beni dell'Assicurato o che per loro destinazione e/o uso debbono o possono trovarsi all'esterno e/o all'aperto
APPARECCHIATURE ELETTRONICHE:	<p>Apparecchi, macchine, sistemi od impianti elettronici:</p> <ul style="list-style-type: none">- di elaborazione dati in genere e relative unità di gestione e periferiche, compresi supporti, accessori, componenti (a titolo esemplificativo e non limitativo: server, switch, routers, personal computer, monitor, videotermini, stampanti, modem, scanner, plotter, etc.) comprese reti di interconnessione, impianti ausiliari o di collegamento, impianti di condizionamento, UPS (gruppi di continuità);- di rilevazione e controllo nonché di segnalazione e/o allarme, funzionali all'attività svolta (a titolo esemplificativo e non limitativo: telecontrollo, videosorveglianza, antintrusione, centraline di monitoraggio del traffico, parcometri, rilevatori di velocità, dispositivi marcatempo e rilevatori di ingresso/uscita, rilevatori di fumi, della qualità dell'aria, di fughe di gas; compresi i relativi supporti dati e unità periferiche), anche posti all'aperto per la loro natura e specifica destinazione d'uso;- per ufficio (a titolo esemplificativo e non limitativo: macchine per scrivere e da calcolo elettroniche, fotocopiatrici, affrancatrici, registratori di cassa, etc.);- di comunicazione (a titolo esemplificativo e non limitativo: centrali, impianti e apparecchi telefonici fissi, telefax, segreterie telefoniche, risponditori, centrali e apparati radioricetrasmittenti, apparati interfonici, etc.);- audiofonovisivi (es. televisori, lettori e registratori di supporti in genere, videoproiettori, videocamere, fotocamere, apparecchi e impianti per registrazione, apparecchi e impianti di amplificazione nonché, in genere, apparecchi, macchine, sistemi o impianti per la gestione e/o la registrazione e/o la riproduzione di immagini, suoni e luci);- di uso professionale o di studio o laboratorio (a titolo esemplificativo e non limitativo: teodoliti, tacheometri, livelle, misuratori laser, fonometri, apparecchi per diagnostica, pese e bilance elettroniche, strumenti musicali); <p>ed ogni altro apparecchio, macchina, sistema od impianto elettronico, d'ufficio e non. Sono comprese le Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile, intendendo tali le apparecchiature elettroniche che - per loro natura, costruzione e finalità d'impiego - sono atte ad essere normalmente trasportate e utilizzate in luoghi diversi, quali, a mero titolo esemplificativo e non limitativo: computers portatili (notebook, palmari, ecc.), apparecchi audiofonovisivi portatili, apparecchiature portatili di rilevazione e misurazione in genere (rilevatori della qualità dell'aria, rilevatori di fumi, di fughe di gas, rilevatori di velocità come autovelox, telelaser e simili, etilometri, teodoliti, tacheometri, livelle,</p>



	misuratori laser, etc) telefoni cellulari e cordless, apparecchi radio ricetrasmittenti.
SISTEMA O IMPIANTO	Il complesso di elementi elettricamente o meccanicamente coordinati che permette l'ottenimento di un determinato servizio.
APPARECCHIO O MACCHINA	L'elemento funzionante autonomamente che può essere impiegato da solo per l'ottenimento di un determinato servizio.
SUPPORTO DI DATI	Qualsiasi materiale usato per la memorizzazione di informazioni elaborabili dalla macchina.
DATI	L'insieme di informazioni logicamente strutturate, elaborabili a mezzo di programmi.
PROGRAMMI STANDARD	Programmi gestionali o contabili normalmente reperibili in commercio.



SEZ.1) – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di dolo.

Art. 2 – Clausola di Buona Fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente di circostanze aggravanti il rischio come le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni o inesattezze siano avvenute in buona fede. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 3 – Variazione del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di legge, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli Artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, e che pertanto il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio.

Gli aggravamenti di rischio, ovvero variazioni modificative della natura dell'assicurato, non noti e non accettati dagli assicuratori, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, entro 60 giorni dalla comunicazione ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 4 – Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto di assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto efficacemente coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'Art. 1910 del Codice Civile.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni. In caso di sinistro, il Contraente e l'Assicurato devono tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 5 – Durata e proroga dell'assicurazione

La durata del presente contratto è fissata in anni tre (3) con effetto alle ore 24.00 del 30.06.2019 e scadenza alle ore 24.00 del 30.06.2022.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le Parti.

Alla scadenza definitiva del presente contratto, su richiesta del Contraente, la Società si impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio. Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.



Art. 6 – Pagamento del premio

Il rischio di cui alla presente polizza dovrà essere messo in copertura dalle ore 24.00 del 30.06.2019 da parte della Società Delegataria e delle Società Coassicuratrici.

Le Società avranno il diritto al pagamento della prima rata di premio, entro i 60 giorni successivi alla data di decorrenza del contratto.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

Per le rate successive alla prima è concesso il termine di rispetto di 60 giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, ferme restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

Il premio del presente contratto ha frazionamento annuale con scadenze di rata al 30.06 di ogni annualità.

I premi devono essere pagati alla Società per il tramite del Broker.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente, ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente.

Art. 7– Regolazione del premio – Rivalutazione del premio anticipato

Il premio di polizza è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi variabili, viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, in proporzione alle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo stabilito.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o del periodo di minor durata, il Contraente deve comunicare alla Società i dati definitivi delle predette variazioni.

Le somme assicurate con la presente polizza sono soggette ad adeguamento alla fine di ogni periodo assicurativo annuale nella seguente misura:

- a) Per gli enti di nuova acquisizione o alienati dal Contraente questi comunicherà entro 60 giorni dalla scadenza di ciascun periodo assicurativo, la loro valutazione. La Società, sulla base dei dati disponibili, provvederà alla regolazione del premio per le variazioni intervenute durante il periodo assicurativo trascorso come segue:
 - Sui saldi dei valori in aumento verrà calcolato il 50% del premio annuo che il Contraente è tenuto a corrispondere;
 - Sui saldi di riduzione la Società si impegna a rimborsare il 50% del premio per l'annualità in corso.
- b) Per i beni acquisiti temporaneamente dal Contraente durante il periodo assicurativo, il Contraente comunicherà il valore di detti enti ed il periodo effettivo di detenzione degli stessi. Sulla base dei dati forniti, la Società provvederà a computare il premio dovuto dall'Assicurato che questi corrisponderà unitamente alla regolazione di cui al punto a) del presente articolo.

Le differenze, attive o passive, del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate entro 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione,



sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

Art. 8 – Modifiche del contratto

Le eventuali modifiche e/o integrazioni risultanti da appendici successive devono essere provate per iscritto mediante documento sottoscritto dalle Parti.

Art. 9 – Forma e validità delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Società ed il Contraente, per il tramite del Broker devono essere fatte per mezzo di lettera raccomandata A.R., telefax, mail o pec.

Art. 10 – Foro competente

Il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove ha sede il Contraente.

Art. 11 – Interpretazione del contratto

Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più estensiva e più favorevole all'Assicurato.

Art. 12 – Validità delle norme di polizza

Si intendono operanti unicamente le norme di cui al testo del Capitolato Speciale per la copertura assicurativa indicato dall'Ente Contraente in sede di gara integrato da eventuali varianti presentate dalla Società nell'offerta di gara anche nel caso in cui il presente documento risulti essere difforme.

Conseguentemente anche la firma apposta dal Contraente su moduli a stampa o su schede di polizza vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le società partecipanti alla coassicurazione.

Art. 13 – Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata da Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta. In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente. L'indennità che a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che del Contraente, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto. A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione, la Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

Art. 14 – Limiti territoriali

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

Art. 15 – Coassicurazione e Delega

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici ai sensi dell'art. 1911 del Codice Civile, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Nel caso in cui le suddette Società siano invece temporaneamente raggruppate tutte le Società sono responsabili in solido per il pagamento dell'indennizzo e la Società mandataria del raggruppamento è considerata Società Delegataria.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di



conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

Art. 16 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato, ai sensi del D. Lgs. n. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo **Grifo Insurance Brokers S.p.A.**

L'assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato. Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal contraente/assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Il pagamento dei premi effettuato dall'Assicurato/Contraente al Broker ha efficacia liberatoria anche ai termini dell'articolo 1901 del Codice Civile. Il Broker invierà alla Società le relative comunicazioni di incasso da ritenersi valide anche per le quote delle società coassicuratrici.

I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso. Allo stesso modo il Broker provvederà, nei confronti di eventuali coassicuratrici, a regolarizzare i rapporti contabili.

Art. 17– Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 18 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 19– Tracciabilità dei flussi finanziari

Le Parti si obbligano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti ai sensi della Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 20 – Trattamento dei dati

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, e del Regolamento UE 679/2016 nonché ss.mm.ii., ciascuna delle parti (contraente Assicurato e Società) consentono il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.



SEZ.2) – NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 21 – Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente ed al Broker l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale tramite file modificabili e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento;
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati: a) sinistro agli atti, senza seguito; b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____; c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

2. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Art. 22 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ciascun sinistro che, nell'annualità assicurativa, abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 60 giorni dalla data del pagamento stesso, entrambe le Parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o pec, con preavviso di 120 giorni. La Società entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 23 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente deve inviare avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente ne ha avuto conoscenza.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge, ai sensi dell'Art. 1914 Codice Civile;
- b) darne avviso alla Società per il tramite del Broker alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 Codice Civile. Prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, lo stato delle cose conseguente al sinistro non potrà essere modificato se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Tale limitazione si intenderà abrogata nel caso in cui l'anzidetta ispezione non avvenisse per qualsiasi motivo entro 8 giorni dall'avviso del danno.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) per i sinistri presumibilmente di origine dolosa, fare dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del Luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere per questo diritto ad indennità alcuna;
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate.



- f) Copia dell'eventuale denuncia fatta alle Autorità.
- g) Indicazione di eventuali altre assicurazioni riguardanti i medesimi rischi.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 24 – Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 25 – Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 26 – Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 27 – Determinazione dei danni indennizzabili

La determinazione dei danni, in caso di sinistro indennizzabile alle cose assicurate, viene eseguita secondo le seguenti norme:

- a) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare le cose danneggiate nello stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro o il costo di rimpiazzo a nuovo, nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate);
- b) l'ammontare del danno si ottiene deducendo dalle stime anzidette il valore ricavabile dai residui delle cose danneggiate.
- c) dall'importo così ottenuto è sottratta la franchigia eventualmente prevista in polizza.

Art. 28 – Nomina e mandato dei periti

La valutazione del danno è fatta direttamente d'accordo fra le parti o fra due periti nominati l'uno dall'Assicurato, l'altro dalla Compagnia.

In caso di disaccordo, viene eletto un terzo perito dai due precedentemente nominati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

Le decisioni sono prese a maggioranza di voto e sono obbligatorie per entrambe le parti, che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

Il Collegio dei periti si riunirà nel luogo ove ha sede il Contraente.

Ciascuna delle parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo è a carico per metà all'Assicurato che conferisce alla Compagnia la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la sua quota dall'indennizzo dovutogli.



Art. 29 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, a nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 30 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di liquidazione o della data del verbale definitivo di perizia, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro per il sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest'ultimo caso, all'anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 31 – Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Fermo restando quanto previsto dalle norme "copertura automatica nuovi enti" e "regolazione del premio", si conviene fra le parti che, nell'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, non si terrà conto della eventuale maggiore esistenza, nel caso in cui questa rientri, per ogni singola partita, entro il limite del 20% della somma rispettivamente assicurata. Qualora l'anzidetto limite percentuale risultasse superato, il disposto del citato articolo del Codice Civile si applicherà solo sull'eccedenza.

Art. 32 – Operazioni peritali

In caso di sinistro che abbia colpito uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Art. 33 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso:

a) persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;

b) Società controllanti, controllate e collegate;

a) fornitori;

b) enti ed associazioni non aventi scopo di lucro;

purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

La Società rinuncia altresì all'azione di rivalsa nei confronti di chiunque altro l'Assicurato abbia inteso salvaguardare con la stipula di particolari accordi scritti, salvo sempre il caso di dolo.

Art. 34 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di percepire, prima della liquidazione del danno, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 35.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, purché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 35 – Indennizzo in mancanza di chiusura istruttoria

A parziale deroga dell'Art.30 "Pagamento dell'indennizzo", l'Assicurato ha il diritto di ottenere il pagamento dell'indennizzo o di anticipi anche in mancanza di chiusura dell'istruttoria, purché presenti fidejussione bancaria o assicurativa, di gradimento alla Società, con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali qualora dal certificato



di chiusura dell'istruttoria, o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia o del diritto all'indennizzo.

Art. 36 – Parificazione danni

Fermo quanto stabilito dall'Art. 37 "Oggetto dell'assicurazione" e ad integrazione dello stesso, sono parificati ai danni assicurati oltre i guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità, anche quelli non sconsideratamente prodotti dal Contraente, dall'Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'evento dannoso garantito.



SEZ. 3) - NORME RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE INCENDIO (OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE/DANNI INDENNIZZABILI/GARANZIE)

Art. 37 – Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

Art. 38 – Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
- d) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione o l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle cose assicurate;
- f) attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, indipendentemente dal fatto che la Società ne fosse a conoscenza;
- g) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario;
- h) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, di sequestri, di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- i) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- j) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 39 - Copertura automatica nuovi beni

Premesso che:

- per acquisizione si intende sia l'acquisto sia la presa in consegna di beni a qualsiasi titolo;
- per alienazione si intende sia la vendita sia la cessazione d'uso di beni a qualsiasi titolo;

per comprovare l'inclusione e/o l'esclusione di beni farà fede la documentazione amministrativa del Contraente, restando inteso che l'assicurazione conserva la sua efficacia rispetto al nuovo stato delle cose, senza obbligo di comunicazioni preventive da parte del Contraente stesso, con



l'esplicito impegno di quest'ultimo a comunicare, al termine di ciascun periodo assicurativo, le acquisizioni e alienazioni intervenute nel corso del medesimo periodo, per consentire alla Società di determinare il premio annuo definitivo, nei termini previsti dalla norma "regolazione del premio".

Art. 40 – Obbligo di salvataggio e di avviso

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio perde il diritto all'indennizzo.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.



GARANZIE E CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

Art. 41 – Supporto dati e ricostruzione archivi

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati a nastri o dischi magnetici, schede perforate od altri supporti di dati, indennizzabili in base alle condizioni tutte della presente polizza. Per "supporti di dati" si intende il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina nonché materiale fisso ad uso memoria di massa. Per "dati" si intendono le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili, memorizzati dall'Assicurato con esclusione quindi dei dati su supporti fissi per destinazione, i dati su memorie operative delle unità centrali nonché qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.

In caso di danno la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti distrutti, danneggiati o sottratti nonché per la ricostruzione dei dati contenuti nei supporti stessi sia fissi che intercambiabili.

Non sono indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore ed a cestinatura per svista.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

Per questa estensione viene stabilito un limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 10.000,00 con franchigia € 500,00.

Art. 42 – Computer Virus

Relativamente alla garanzia "ricostruzione archivi", la garanzia comprende anche i costi documentati sostenuti per la ricostituzione degli archivi (memorizzati su supporti assicurati) perduti a causa di "Virus Informatico", installato, colposamente o dolosamente, da parte di dipendenti o prestatori d'opera o di terzi.

Per "Virus Informatico" si intende un programma capace di riprodursi e reinstallarsi autonomamente tra le applicazioni e macchine diverse, anche attraverso reti, determinando conseguentemente:

- 1) una modifica ai programmi dell'Assicurato attraverso l'inserimento di nuovi statement nel codice o attraverso modifiche o alterazioni del codice stesso;
- 2) una non utilizzabilità dei dati dell'Assicurato attraverso una cancellazione o alterazione dei files o di parte di essi.

Per questa estensione di garanzia, la Società non è obbligata per i danni dovuti a dolo o colpa grave dell'Assicurato o dei preposti dell'Assicurato quali responsabili dell'esercizio o della sicurezza.

L'indennizzo è subordinato alla dimostrazione dell'esistenza del programma "Virus" nei dischi contenenti le informazioni perdute.

Questa garanzia è prestata alle condizioni essenziali che:

- l'accesso ai terminali, personal computer e unità periferiche in genere sia consentito solo a personale regolarmente autorizzato attraverso un sistema personalizzato di chiavi d'utenza;
- ogni dischetto prima di essere utilizzato sia adeguatamente testato;
- non venga fatto uso di software o di dischetti autoricaricanti;
- l'installazione di ogni pacchetto software avvenga dietro regolare licenza d'uso documentabile per ogni personal computer;
- siano stati prodotti software "antivirus" in grado di rilevare l'eventuale presenza di virus.

Per questa estensione viene stabilito un limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 10.000,00.



Art. 43 – Danni da interruzione d'esercizio

La Società si obbliga ad indennizzare i maggiori costi sostenuti dall'Assicurato e incorsi durante il periodo di indennizzo per ridurre al minimo l'interruzione o la riduzione dell'attività svolta dall'Assicurato nel luogo indicato in polizza a seguito di perdite e/o danni agli enti assicurati o agli archivi.

La Società si obbliga inoltre ad indennizzare i maggiori costi conseguenti:

- all'interruzione di fornitura elettrica per danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della società distributrice;
- all'interruzione delle trasmissioni per danni diretti e materiali alle linee telefoniche della società concessionaria;
- all'impedimento della operatività del sistema di elaborazione dati a causa di un evento previsto dalla presente Polizza.

La presente assicurazione è valida anche nel caso in cui le perdite e/o i danni siano indennizzati all'Assicurato in base al contratto in forza del quale l'assicurato usufruisce del servizio di manutenzione degli enti assicurati da parte dei fabbricanti o dei fornitori degli stessi o da parte di una ditta approvata dai fornitori stessi.

L'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza l'applicazione della regola proporzionale.

Il periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchio o impianto danneggiato, ma comunque non oltre la durata massima prevista in polizza.

Art. 44 – Eventi Socio-Politici

A parziale deroga dell'Art. 38, comma h), la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato ferme restando le rimanenti esclusioni di cui al sopracitato articolo.

Art. 45 – Programmi in licenza d'uso

Premesso che per programmi in licenza d'uso si intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su supporti, in caso di danno materiale e diretto ai predetti supporti causato da un evento accidentale non espressamente escluso dall'Art. 38 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso danneggiati o sottratti. Per questa estensione viene stabilito un limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 10.000,00, franchigia € 250,00

Se la duplicazione o il riacquisto non è necessario o non avviene entro un anno dal sinistro, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo.

Per valore assicurabile si intende il costo di riacquisto a nuovo dei programmi in licenza d'uso, ossia il loro prezzo di listino (sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo) che deve essere indicato in polizza con apposita partita.

Se il valore assicurabile eccede al momento del sinistro la somma assicurata, la Società risponde del danno in proporzione, come disposto dall'Art. 31.



Art. 46 – Apparecchiature ad uso mobile

Gli impianti e gli apparecchi ad uso mobile e che possono trovarsi anche presso Terzi, sono assicurati anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro il territorio nazionale, a condizione che, per natura e costruzione, essi possano essere trasportati ed utilizzati in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione, con un limite di indennizzo di € 20.000,00 per ciascuna annualità assicurativa, scoperto 20% minimo € 250,00.

Art. 47 – Spese demolizione e sgombero dei residui del sinistro

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata, i residui del sinistro, risarcibile a termini di polizza, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di € 10.000,00.

Art. 48 – Conduttori esterni

L'assicurazione è estesa ai conduttori esterni collegati con le apparecchiature elettroniche assicurate e alle spese di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonacatura, pavimentazione e simili che l'assicurato debba sostenere in caso di danno agli impianti e apparecchiature assicurati.

Art. 49 – Guasti Cagionati dai Ladri

La Società si obbliga a risarcire i guasti cagionati dai ladri alle parti dei fabbricati costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi in occasione di furto, rapina o estorsione consumati.

La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile e fino alla concorrenza dell'importo stabilito nel prospetto Franchigie e limiti di indennizzo. Si precisa che in fase di liquidazione dei danni se il sinistro avesse coinvolto altri beni il risarcimento dovuto all'Assicurato, secondo la presente Polizza, sarà liquidato nella proporzione esistente fra il valore delle cose assicurate con la presente e il valore globale denunciato alle Autorità.

Art. 50 – Onorari dei periti

Le spese e agli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'Art.27 "Determinazione dei danni indennizzabili" in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nonché alla quota parte di spese e onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito le stesse sono risarcite dalla Società. Per questa estensione viene stabilito un limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa di € 5.000,00.

Art. 51 – Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale di € 50.000,00, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, compresi gli immobili presi in locazione, da sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Art. 52 – Lavoro Straordinario

La Società risponde delle spese supplementari per lavoro straordinario sostenute dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza con il limite massimo del 15% dell'ammontare del danno.

Art. 53 – Maggiori spese per mancato funzionamento

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l'interruzione totale o parziale del funzionamento, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla relativa partita, le spese straordinarie documentate purché necessariamente sostenute per il proseguimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, sono comprese le spese sostenute per:

- l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;



- il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- uso di servizi da terzi;
- Noleggio attrezzature;

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate. La garanzia si intende, comunque, limitata alle maggiori spese sostenute nei tre mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- b) modifiche, migliorie o revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo della cosa distrutta o danneggiata;

La presente estensione è prestata a primo rischio assoluto e la somma assicurata rappresenta il limite massimo di risarcimento.

Nel determinare l'importo di indennizzo va tenuto conto di tutte le circostanze che, qualora il sinistro non si fosse verificato, avrebbero compromesso o interrotto l'esercizio della cosa assicurata (ferie aziendali, lavori di revisione e manutenzione necessari e programmati ed altre interruzioni).

Art. 54 – Enti presso terzi

L'assicurazione è estesa, nella forma a "primo rischio assoluto", ai beni di proprietà del Contraente che si trovino presso terzi e prestatori di lavoro (compreso telelavoro). Tale estensione è prestata entro il limite di Euro 10.000,00 per singolo sinistro.

Art. 55 - Danni da furto

La Compagnia risponde dei danni da furto agli enti assicurati solo se questi sono posti sottotetto del fabbricati e a condizione che il furto sia avvenuto mediante scasso (ad eccezione di quanto previsto all'art. 46 Apparecchiature ad uso mobile). Se lo scasso riguarda solo superfici di vetro o cristallo non "antisfondamento" poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili, per via ordinaria, la garanzia è prestata con uno scoperto del 20%.

Art. 56 – Trasporti aerei

La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro e per l'intero periodo di assicurazione dell'1% della somma assicurata, purchè tali costi supplementari siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Art. 57 – Tubi e valvole elettroniche

In caso di sinistro, l'indennizzo è calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice o, in mancanza, della percentuale di degrado risultante in rapporto al tempo trascorso dalla installazione, alle ore di lavoro o ai colpi effettuati, o altri parametri rispetto alla durata presunta del tubo stesso.

Art. 58 – Programmi standard

Se i programmi standard subiscono un danno materiale e diretto indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia indennizza le spese necessarie ed effettivamente sostenute per il riacquisto di programmi identici a quelli danneggiati.

L'indennizzo sarà corrisposto all'Assicurato solo a dimostrazione dell'avvenuto riacquisto dei programmi stessi, entro il limite massimo di € 5.000,00 per uno o più sinistri occorsi in un medesimo periodo assicurativo annuo, esclusa l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile

Non sono indennizzabili i danni verificatisi in seguito a cancellazione per errore o a cestinatura per svista.



**SEZ.4) - PARTITE E SOMME ASSICURATE
(SCOPERTI/FRANCHIGIE/LIMITI DI INDENNIZZO)**

SCOPERTI E FRANCHIGIE

GARANZIA PRESTATATA	LIMITE DI INDENNIZZO PER SINISTRO	FRANCHIGIA / SCOPERTO PER SINISTRO
Contenuto	€ 70.000,00	Scoperto 10 minimo € 500,00
Beni all'aperto	€ 21.000,00	Scoperto 20% minimo € 500,00
Supporto dati e ricostruzione archivi	€ 10.000,00 a PRA	€ 500,00
Computer e virus	€ 10.000,00 per sx/anno	
Spese di demolizione e sgombero	10% somma assicurata massimo € 10.000,00	
Lavoro straordinario	15% ammontare del danno	
Programmi standard	€ 5.000,00 per sx/anno	
Ricorso Terzi	€ 50.000,00	
Apparecchiature ad uso mobile	€ 20.000,00	Scoperto 20% minimo € 250,00
Danni da furto		Scoperto 20%
Onorari periti	€ 5.000,00	
Enti presso terzi	€ 10.000,00	
Trasporti aerei	1% somma assicurata	
Programmi in licenza d'uso	€ 10.000,00	€ 250,00